



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 27 2012

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

- Riforma Fornero: l'impatto sulle partite IVA

TITOLARI DI PARTITA IVA

L'articolo 1, comma 26 della Legge n. 92/2012 prevede l'introduzione del nuovo articolo 69 bis al D.Lgs n. 276/2003, ai sensi del quale,

- **salvo prova contraria del committente,**
- si **presume il carattere coordinato e continuativo** delle prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di partita IVA tutte le volte che ricorrano **almeno due** dei seguenti presupposti:
 - la collaborazione **duri complessivamente più di 8 mesi** nell'arco dell'anno solare,
 - da essa il collaboratore **ricavi più dell'80% dei corrispettivi** complessivamente percepiti nell'arco dello stesso anno solare (anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi),
 - il collaboratore disponga di una **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente.

Qualora l'**utilizzo** della partita IVA venga giudicato **improprio,**

- la prestazione lavorativa viene considerata una collaborazione coordinata e continuativa, con **obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS** (per 2/3 a carico del committente e 1/3 del collaboratore);
- con l'**ulteriore "trasformazione"** in un rapporto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato un progetto.

Ne consegue che, al fine di evitare che un rapporto instaurato con un soggetto titolare di partita IVA si "trasformi" automaticamente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è utile predisporre sempre un progetto per qualsiasi contratto di lavoro

autonomo.

Entrata in vigore

La presunzione di subordinazione si applica:

- **dal 18 luglio 2012**, per i nuovi contratti;
- **dal 18 luglio 2013**, per i rapporti in corso.

Attenuazione della presunzione

La presunzione **non opera** se la prestazione lavorativa:

- è caratterizzata da:
 - **competenze teoriche di grado elevato** acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero
 - capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso **rilevanti esperienze** maturate nell'esercizio concreto di attività;
- viene svolta da un soggetto che dichiara un **reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore**, per l'anno 2012, a euro **18.663,00**;
- viene svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede **l'iscrizione ad un Ordine professionale** (ovvero ad appositi registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) e detta specifici requisiti e condizioni.

Tali **attività** saranno individuate da un **apposito decreto** del Ministero del Lavoro che sarà emanato entro 3 mesi dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della presente legge).

Si evidenzia da ultimo che sono in fase di discussione alcuni emendamenti che potrebbero portare modifiche alla Riforma Fornero, in particolare alle previsioni in materia di "partite Iva".

11 luglio 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverla, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'instestataro della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.